




COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria



ORDINANZA DEL SINDACO N. 01 DEL 26 GENNAIO 2022

EMERGENZA EPIDEMICA PESTE SUINA AFRICANA NEI CINGHIALI – DIVIETO DI PASCOLO VAGANTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CABELLA LIGURE

IL SINDACO

VISTI:

- il T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 Febbraio 1954, n. 320;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- Il Dispositivo Dirigenziale prot. N. 0000583-11/01/2022 – DGSAFMD5-P con il quale è stata istituita la zona infetta ai sensi dell'art.63, paragrafo 1, del Regolamento delegato 2020/687/UE;
- Il Dispositivo Direttoriale DGSAF del 18 gennaio 2022, n. 1195, avente per oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste Suina Africana";
- Il Regolamento delegato 2020/687/UE della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento 2016/429/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione ed al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento di esecuzione 2021/605/UE della Commissione del 07 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della Peste Suina Africana;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 22 gennaio 2022: "Legge Regionale 30/1982, articolo 2, comma 2. Misure di regolamentazione delle attività venatorie e di natura agro-silvo-pastorale per il contenimento della Peste Suina Africana su alcuni Comuni del territorio della Regione Piemonte";

VISTA la nota ASL-AL Dipartimento di Prevenzione Struttura complessa Veterinario Area A Sanità Animale al Registro Ufficiale 15121 del 24.01.2022 pervenuta in data 25.01.2022 prot. N.168 ed indirizzata ai Comuni della Zona Infetta;

CONSIDERATO CHE il Comune di Cabella Ligure è tra i Comuni in Piemonte individuati dalla Regione e dal Ministero della Salute come zona infetta da Peste Suina Africana, dopo i casi di infezione accertati su cinghiali ritrovati morti all'interno della predetta zona;

RITENUTO CHE:

- In relazione alle motivate esigenze di rafforzare sul territorio comunale la sorveglianza del settore domestico, con particolare riguardo a tutte le operazioni di trasporto e di movimentazione degli animali, di mangimi, prodotti e persone;
- La PSA è una malattia altamente contagiosa, tipicamente emorragica, causata da un virus che colpisce solo i suini domestici e selvatici causando elevata mortalità, ma NON SI TRASMETTE ALL'UOMO.

VISTI:

- l'articolo 50 comma 5 del D.lgs 18-8-2000 n. 267 e s.m.i.;
- le normative di Legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità Sanitaria Locale in materia di igiene e Sanità;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a revoca del presente provvedimento, il divieto di pascolo vagante sul territorio comunale.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii :

- giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line del presente Atto.

La trasmissione in copia a:

- ASL-AL Servizio Veterinario;
- Prefettura di Alessandria;
- Provincia di Alessandria;
- Stazione Carabinieri di Cabella Ligure

Il Sindaco

Dott.ssa Roberta Daglio

